

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1070 del 17/07/2017

Seduta Num. 28

Questo lunedì 17 **del mese di** luglio

dell' anno 2017 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Petitti Emma	Assessore
9) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2017/1103 del 07/07/2017

Struttura proponente: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: REG. (UE) N. 1303/2013 E REG. (UE) N. 508/2014. PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014-2020. APPROVAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PRESENTATO DAL FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI CONSEGUENTI.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, il quale modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, ed abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
- il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia, per l'impiego dei "Fondi strutturali e di investimento europei" (Fondi SIE);

Richiamati, altresì:

- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 10 del 28 gennaio 2015, relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei

per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio;

- il "Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020" (PO FEAMP), nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015)8452 del 25 novembre 2015, la quale tra l'altro identifica le Regioni quali Organismi intermedi delegati all'attuazione di parte del Programma stesso;

Atteso:

- che gli artt. 32 - 35 del Reg. (UE) n. 1303/2013 sostengono attraverso i diversi Fondi SIE lo sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito, CLLD) a livello di territori sub-regionali specifici, la cui attuazione è affidata a Gruppi di Azione Locale (di seguito, GAL) attraverso la selezione e l'approvazione delle Strategie da loro proposte;
- che, ai fini del FEAMP, i GAL di cui all'art. 32, paragrafo 2, lettera b), del Reg. (UE) n. 1303/2013 sono designati quali gruppi di azione locale nel settore della pesca (di seguito FLAG);
- che nell'ambito del sostegno del FEAMP allo sviluppo locale di tipo partecipativo, conformemente all'art. 62 del Reg. (UE) n. 508/2014, sono ammissibili i seguenti interventi:
 - sostegno preparatorio;
 - attuazione di Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;
 - attività di cooperazione;
 - spese di gestione e di animazione;

Richiamati, inoltre:

- il Decreto Ministeriale n. 1034 del 19 gennaio 2016, con il quale sono state ripartite fra Stato e Regioni/Province autonome le risorse finanziarie del FEAMP 2014-2020 disponibili, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
- l'atto repertorio n. 16/32/CR-FS/C10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,

recante la ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) tra le Regioni e le Province autonome, ad esclusione della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano;

- l'Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal FEAMP nell'ambito del PO FEAMP 2014-2020, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 9 giugno 2016;

Considerato che il citato Accordo Multiregionale:

- ha definito, tra l'altro, le misure di competenza centrale, regionale o concorrente, i Piani finanziari dell'Amministrazione centrale e delle Regioni/Province autonome, le funzioni delegate dall'Autorità di Gestione e dall'Autorità di Certificazione agli Organismi Intermedi, le attività in capo a ciascun soggetto attuatore del Programma;
- ha riservato alla competenza esclusiva delle Regioni l'attuazione delle Misure di cui al Capo III "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura (CLLD)" del Titolo V del Reg. (UE) n. 508/2014, rientranti nella priorità 4 "Rafforzare l'occupazione e la coesione territoriale";
- ha altresì previsto che il coordinamento, il monitoraggio e la supervisione di determinate Misure vengano effettuati nell'ambito di un Tavolo istituzionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, con la funzione di garantire il coordinamento strategico e operativo tra le Misure di competenza centrale, regionale e concorrente, indirizzando e orientando l'attuazione del programma, discutendone l'avanzamento periodico ed individuando i correttivi strategici opportuni, compresa la definizione e rimodulazione dei Piani finanziari;

Vista la propria deliberazione n. 833 del 6 giugno 2016, recante "Reg. (UE) n. 1303/2013 E Reg. (UE) n. 508/2014. Presa d'atto del programma operativo FEAMP Italia 2014-2020 e delle disposizioni attuative emanate dall'Autorità di Gestione. Designazione del referente dell'Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione e disposizioni collegate";

Atteso che con la sopracitata deliberazione n. 833/2016, tra l'altro:

- è stato designato quale Referente dell'Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca;
- è stata rinviata a successivi provvedimenti l'approvazione da parte della Regione, in qualità di Organismo Intermedio referente dell'Autorità di Gestione con competenza esclusiva o condivisa, dello Schema di convenzione per la gestione delle Misure indicate nell'Allegato 2 al suddetto Accordo Multiregionale;

Richiamata la Convenzione tra il Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, quale Autorità di Gestione, e la Regione Emilia-Romagna, quale Organismo intermedio, sottoscritta digitalmente in data 18 novembre 2016, il cui schema era stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1799 del 31 ottobre 2016;

Vista inoltre la propria deliberazione n. 1062 del 4 luglio 2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) n. 210 del 12 luglio 2016, con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale nel settore della pesca e acquacoltura;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato n. 16801 del 27 ottobre 2016 con la quale, in esito al predetto Avviso, è stata ammessa e selezionata la Strategia presentata dall'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, rappresentata dal soggetto capofila e mandatario "Delta 2000 soc. cons. a r.l." con sede legale in Ostellato (FE), codice fiscale e partita IVA 01358060380, ed è stata avviata la fase di negoziazione con il suddetto FLAG;

Dato atto che la Strategia selezionata - acquisita agli atti con prot. PG/2016/619414 del 20 settembre 2016 - ha costituito la base per la successiva fase di negoziazione ai fini della declinazione del Piano di Azione e del relativo Piano finanziario articolato sulle diverse annualità;

Rilevato che, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti del Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato in data 26 giugno 2017 n. PG/2017/0469727, nella seduta del 19 giugno 2017 il Consiglio direttivo

dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, preso atto dei risultati positivi della fase di negoziazione con la Regione Emilia-Romagna per la definizione del fabbisogno finanziario del Piano di Azione, ha approvato il Piano d'azione definitivo, il cronoprogramma ed il Piano finanziario con la relativa previsione di spesa, che ammonta ad euro 5.000.000,00 per l'attuazione della Strategia e per le spese di gestione e animazione e ad euro 273.000,00 per le attività di cooperazione di cui all'art. 64 del Reg.(UE) n. 508/2014, che risultano coerenti con quanto concordato in fase di negoziazione;

Atteso che la citata deliberazione n. 1062/2016 prevedeva, tra l'altro, che per regolare i rapporti tra il suddetto Organismo Intermedio ed i FLAG selezionati sarà stipulata un'apposita Convenzione, sottoscritta dal referente dell'Organismo Intermedio e dal legale rappresentante del FLAG o, in caso di Associazione Temporanea di Scopo (ATS), dal soggetto capofila;

Ritenuto per economicità degli atti di provvedere con la presente deliberazione:

- all'approvazione del Piano d'azione definitivo, del cronoprogramma e del Piano finanziario con la relativa previsione di spesa, che ammonta ad euro 5.000.000,00 per l'attuazione della Strategia e per le spese di gestione e animazione e ad euro 273.000,00 per le attività di cooperazione di cui all'art. 64 del Reg.(UE) n. 508/2014, nella formulazione acquisita agli atti con PG/2017/0469727 del 26 giugno 2017;
- a demandare l'assunzione dei relativi oneri a valere sui complessivi stanziamenti recati dai capitoli del bilancio regionale riferiti alla realizzazione degli interventi di cui trattasi a successivi atti del Responsabile del Servizio Programmazione e Sviluppo locale integrato secondo i documenti attuativi, nel rispetto delle classificazioni e codifiche di bilancio attribuite ai medesimi capitoli e nei limiti delle disponibilità di bilancio attribuite ai capitoli stessi per l'esercizio finanziario di riferimento;
- all'approvazione dello Schema di Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il FLAG Costa dell'Emilia-Romagna per l'attuazione della Strategia di sviluppo locale (SSL) priorità 4 - PO FEAMP 2014-2020 (art. 63 Reg. UE 508/2014), contenente le disposizioni per la gestione delle azioni previste nel Piano d'Azione, il cui

testo è riportato nell'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017, recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017, recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e dei rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate, infine, le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 2189 del 21 dicembre 2015, recante "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";
- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante "Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- n. 270 del 29 febbraio 2016, recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016, recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 468 del 10 aprile 2017 inerente "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, caccia e pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di provvedere all'approvazione del Piano di Azione definitivo del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna per l'attuazione della Strategia di sviluppo locale (SSL) priorità 4 - PO FEAMP 2014-2020, del cronoprogramma e del Piano finanziario con la relativa previsione di spesa, che ammonta ad euro 5.000.000,00 per l'attuazione della Strategia e per le spese di gestione e animazione e ad euro 273.000,00 per le attività di cooperazione di cui all'art. 64 del Reg.(UE) n. 508/2014, nella formulazione acquisita agli atti con PG/2017/0469727 del 26 giugno 2017;
- 3) di demandare l'assunzione degli oneri conseguenti a valere sui complessivi stanziamenti recati dai capitoli del bilancio regionale riferiti alla realizzazione degli interventi di cui trattasi a successivi atti del Responsabile del Servizio Programmazione e Sviluppo locale integrato secondo i documenti attuativi, nel rispetto delle classificazioni e codifiche di bilancio attribuite ai medesimi capitoli e nei limiti delle disponibilità di bilancio attribuite ai capitoli stessi per l'esercizio finanziario di riferimento;
- 4) di disporre l'approvazione dello Schema di Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il FLAG Costa dell'Emilia-Romagna per l'attuazione della Strategia di

sviluppo locale (SSL) priorità 4 - PO FEAMP 2014-2020 (art. 63 Reg. (UE) n. 508/2014), contenente le disposizioni per la gestione delle azioni previste nel Piano d'Azione, il cui testo è riportato nell'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 5) di dare atto che il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, designato quale Referente dell'Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione con deliberazione di Giunta n. 833/2016, provvederà alla sottoscrizione della predetta Convenzione per conto dell'Organismo Intermedio e potrà effettuare, qualora se ne ravvisasse la necessità, eventuali modifiche al testo aventi carattere solo formale e non sostanziale;
- 6) di dare atto che la Convenzione ha efficacia dalla data di stipulazione sino al compimento di tutti gli adempimenti previsti dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e dal Reg. (UE) n. 508/2014, ovvero sino alla conclusione delle azioni e attività previste dalla SSL e dei controlli ex post;
- 7) di dare atto che - secondo quanto previsto dagli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nelle disposizioni regionali citate in premessa in materia di trasparenza - il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in qualità di Autorità di Gestione del Programma FEAMP.

- - -

CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
E
IL GRUPPO DI AZIONE LOCALE NEL SETTORE DELLA PESCA (FLAG)
FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (SSL)
PRIORITÀ 4 - P.O. FEAMP 2014/2020
(Art. 63 Reg. UE n. 508/2014)

L'anno _____ nel mese di _____ il giorno _____ in _____,

TRA

la Regione Emilia-Romagna, successivamente denominata anche Organismo Intermedio o in sigla "O.I.", con sede legale in Bologna (BO), viale Aldo Moro n. 52, codice fiscale 80062590379, rappresentata ai fini del presente atto nella persona di _____, nella sua qualità di _____, domiciliat__ per la funzione presso il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, Viale della Fiera n. 8 – 40127 Bologna, _1_ quale interviene nel presente atto in qualità di Referente Regionale dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 833 del 6 giugno 2016;

E

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) nel settore della Pesca FLAG "COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA", successivamente denominato per brevità "FLAG", rappresentato da "DELTA 2000 soc. consortile a r.l.", con sede in Ostellato (FE), strada del Mezzano n. 10, codice fiscale e partita IVA n. 01358060380, in qualità di Capofila dell'Associazione Temporanea di Scopo, giusto mandato collettivo speciale conferito con scrittura privata autenticata dal notaio dott.ssa Barbara Ciacci in data 19 settembre 2016, Rep. n. 158958, 158964, 158968, 158969, 158971 e 158973, raccolta n. 17093, registrata a Rimini il 19 settembre 2016 al n. 9016 I/T, nella persona del proprio _____ e legale rappresentante, _____, nat_ a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede del predetto Capofila;

PREMESSO CHE

- 1) il “Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014-2020”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 8452 del 25 novembre 2015, identifica, tra l'altro, le Regioni quali Organismi Intermedi (O.I.) delegati all'attuazione di parte del Programma stesso;
- 2) con Decreto Ministeriale 18 gennaio 2016 n. 1034 è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie del FEAMP 2014-2020 rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
- 3) con nota del 9 marzo 2016 prot. n. 1185/C10AGR è stato trasmesso l'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del FEAMP tra le Regioni;
- 4) l'Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal FEAMP nell'ambito del PO FEAMP 2014-2020, approvato nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 9 giugno 2016, riserva alla competenza esclusiva delle Regioni l'attuazione delle misure di cui al Capo III Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura (CLLD) del Reg. (UE) n. 508/2014;
- 5) l'Accordo multiregionale prevede altresì che il coordinamento, il monitoraggio e la supervisione di determinate misure legate agli O.I. venga effettuato nell'ambito di un Tavolo istituzionale, il quale avrà la funzione di garantire il coordinamento strategico e operativo tra le misure di competenza centrale regionale e concorrente, indirizzando e orientando l'attuazione del programma, discutendone l'avanzamento periodico ed individuando i correttivi strategici opportuni, compresa la definizione e rimodulazione dei Piani finanziari;
- 6) il PO FEAMP 2014-2020 prevede la creazione ed implementazione di una rete nazionale dei FLAG, coordinata dall'Autorità di Gestione (AdG), che individuerà una expertise specifica per

il coordinamento in fase di attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo a livello nazionale;

- 7) in esecuzione della convenzione stipulata tra il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali - quale AdG - e la Regione Emilia-Romagna - quale O.I. - sottoscritta digitalmente in data 18 novembre 2016, il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1799 del 31 ottobre 2016, la Regione Emilia-Romagna svolge il ruolo di O.I., referente dell'AdG del FEAMP;
- 8) con deliberazione della Giunta regionale n. 833 del 6 giugno 2016, recante "Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg.(UE) n.508/2014. Presa d'atto del Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014-2020 e delle disposizioni attuative emanate dall'Autorità di Gestione" è stato designato il Referente dell'O.I. dell'Autorità di Gestione (RAdG) nella persona del Responsabile del Servizio Attività faunistico venatorie e pesca della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca;
- 9) con deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 4 luglio 2016 è stato approvato l'Avviso pubblico, per la selezione delle strategie di sviluppo locale nel settore della pesca e acquacoltura che prevede, tra l'altro, la stipula di una convenzione che regolerà i rapporti tra la Regione e FLAG selezionato;
- 10) con determinazione del RAdG n. 16801 del 27 ottobre 2016, in esito al predetto Avviso, è stata selezionata la Strategia presentata dall'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, rappresentata dal soggetto capofila e mandatario "Delta 2000 soc. cons. a r.l.";

Tra le parti come sopra individuate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Oggetto della convenzione

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra l'O.I. ed il GAL nel settore della Pesca FLAG "COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA", definendone responsabilità ed obblighi, per la realizzazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) selezionata con determinazione n. 16801/2016 nell'ambito dell'attuazione della Priorità 4 del PO FEAMP 2014-2020 e del CAPO III "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura", Sezione 3 - del Reg. (UE) n. 508/2014.
2. Le attività sono esercitate dal FLAG nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative, stabilite in seno al Tavolo istituzionale, nonché in ottemperanza agli obblighi e alle procedure indicate nelle Disposizioni Procedurali dell'O.I., redatte conformemente alle Disposizioni dell'AdG, oltre che a quanto riportato sulla pista di controllo per l'attuazione della Misura 4.63 e da ulteriori Disposizioni regionali attuative specifiche.

Art. 3

Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione sino al compimento di tutti gli adempimenti previsti dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e dal Reg. (UE) n. 508/2014, ovvero sino alla conclusione delle azioni e attività previste dalla SSL e dei controlli ex post.

Articolo 4

Contributo pubblico per l'attuazione della SSL

1. Il contributo pubblico, destinato alla realizzazione della SSL, come da Piano di Azione approvato dall'O.I., ammonta ad euro 5.273.000,00, di cui euro 5.000.000,00 destinati al finanziamento delle operazioni attuate direttamente dal FLAG in qualità di beneficiario finale (interventi a titolarità, spese di gestione e animazione) e delle operazioni attuate da beneficiari pubblici e privati del

territorio, selezionati tramite avvisi pubblici (interventi a regia), ed euro 273.000,00 destinati al finanziamento delle attività di cooperazione di cui all'art. 64 del Reg. (UE) n. 508/2014.

2. Sono ammissibili a finanziamento le operazioni ed attività realizzate a decorrere dalla data di presentazione della SSL, o antecedenti purchè non concluse, in coerenza con le previsioni del PO FEAMP ed il rispetto dell'art. 65, par. 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Articolo 5

Gestione delle risorse

1. La gestione delle risorse per l'attuazione della SSL secondo quanto previsto dal Piano di Azione si distingue in base alla tipologia di operazione.

1.1 Operazioni a regia

Per le operazioni a regia, alla concessione ed all'erogazione dei contributi in favore dei soggetti beneficiari provvederà l'O.I, secondo le modalità definite nelle Disposizioni Procedurali dell'O.I e quanto riportato nei singoli avvisi pubblici di attivazione degli interventi.

1.2 Operazioni a titolarità, spese di gestione, animazione e attività di cooperazione

Per le operazioni a titolarità, per le spese di gestione, animazione e attività di cooperazione l'O.I concederà, in coerenza con il Piano di Azione e secondo quanto previsto in successive Disposizioni regionali attuative specifiche, il contributo spettante al capofila "Delta 2000 soc. consortile a r.l." in quanto unico soggetto che svolge le attività e le procedure di selezione nonché sostiene direttamente le spese.

Gli interventi saranno attuati dal Capofila "Delta 2000 soc. consortile a r.l." nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e la corrispondente normativa di attuazione nazionale e regionale in materia di contratti pubblici per approvvigionamenti di beni e servizi, nonché nel rispetto del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comprese le rispettive successive modificazioni e integrazioni.

I partner del FLAG possono partecipare alle procedure di selezione nel rispetto delle disposizioni adottate in tema di conflitto d'interesse.

2. Le erogazioni del contributo pubblico concesso da parte dell'O.I. per le operazioni a titolarità, per le spese di gestione, animazione e attività di cooperazione sono effettuate previa richiesta approvata dall'Organo decisionale del FLAG, in coerenza con il Piano di Azione, e nel rispetto delle norme in materia di contabilità regionale, sotto forma di anticipo, pagamenti per stato di avanzamento lavori (SAL) e saldo, secondo quanto previsto dalle Disposizioni procedurali dell'O.I. al paragrafo "Erogazione del sostegno ai singoli beneficiari" e da successive Disposizioni attuative regionali specifiche.
3. Nell'eventualità che le attività della SSL generino economie, ovvero che la dotazione finanziaria prevista per una specifica azione non venga utilizzata totalmente, il FLAG potrà, con richiesta scritta all'O.I., utilizzare diversamente l'economia secondo le procedure indicate nell'art. 13 della presente Convenzione.
4. Il FLAG, inoltre, si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, nonché al rispetto delle disposizioni normative unionali, nazionali e regionali previste in materia di spese ammissibili.
5. In considerazione della natura del finanziamento, nell'eventualità di ritardo per qualunque causa nell'effettiva concessione delle risorse e/o erogazione del pagamento da parte dell'O.I., quest'ultimo non è tenuto a corrispondere alcuna ulteriore somma a titolo di interessi di mora, risarcimento, indennizzo o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 6

Obbligo di spesa

1. L'eventuale ritardo dell'avanzamento della spesa da parte del FLAG, rispetto ai tempi previsti dal Piano di Azione, risultante dalle relazioni di cui all'art. 16 della presente Convenzione, tale da prefigurare un'oggettiva impossibilità di utilizzo delle risorse, comporterà la riduzione della

partecipazione finanziaria del PO FEAMP all'attuazione della SSL, con obbligo per il FLAG di rimodulare il Piano di Azione della stessa, con le modalità previste dall'art. 13 della presente Convenzione per le variazioni.

2. Il FLAG è tenuto a rendicontare le spese sostenute per lo svolgimento delle operazioni a titolarità previste dalla SSL, per la gestione e animazione e per le attività di cooperazione, con le modalità e nel rispetto dei tempi e delle Disposizioni regionali attuative specifiche. La fase di rendicontazione del saldo finale potrà avvenire oltre il termine previsto per l'ultimazione della SSL quale definito dal cronoprogramma, fino a un massimo di 6 mesi, su specifica autorizzazione dell'O.I. compatibilmente con la tempistica fissata per la chiusura del FEAMP.

Art. 7

Modifiche della Convenzione

1. Qualsiasi modifica e/o integrazione della presente Convenzione dovrà essere formalizzata per iscritto, secondo le medesime modalità con le quali la Convenzione è stata adottata.
2. Le Parti si impegnano a modificare, integrare o aggiornare la presente Convenzione con atti aggiuntivi, al fine di recepire eventuali e sopravvenute modifiche del quadro normativo unionale e nazionale di riferimento e di eseguire in modo tempestivo ed efficace gli eventuali adempimenti richiesti.

Art. 8

Obblighi, divieti e responsabilità connesse alla Convenzione

1. Gli obblighi e le responsabilità per lo svolgimento delle attività sono dettagliate nella presente Convenzione.
2. L'O.I., in merito all'attuazione della Priorità IV del PO FEAMP, assicura la supervisione e il controllo della corretta attuazione delle funzioni oggetto della presente Convenzione e la permanenza delle condizioni relative alla capacità gestionale dichiarata al momento della selezione.
3. Il FLAG dovrà presentare all'O.I. entro il 2019 una revisione intermedia della SSL, per la relativa approvazione, che tenga conto dei risultati fino ad allora conseguiti e dell'esito delle valutazioni

svolte. Tale revisione potrà riaggiornare l'analisi territoriale ed eventualmente ricalibrare gli obiettivi e le attività inizialmente previste, al fine di indirizzare efficacemente la SSL al raggiungimento dei risultati attesi.

4. Il FLAG si impegna a trasmettere all'O.I. ed all'AdG, su richiesta, ogni informazione e documento utile a verificare l'attuazione delle attività.
5. Il FLAG si impegna a non cedere a terzi, nemmeno parzialmente, la presente convenzione.

Art. 9

Compiti ed obblighi dell'O.I.

1. L'O.I., in base a quanto stabilito dall'Accordo Multiregionale e dalla Convenzione stipulata con l'AdG del PO FEAMP 2014-2020, è responsabile dell'efficace ed efficiente attuazione e gestione della Priorità IV.
2. L'O.I. si impegna a:
 - a) verificare ed approvare eventuali modifiche e/o variazioni della SSL e del Piano di Azione proposte dal FLAG con le modalità descritte dall'art. 13;
 - b) per gli interventi a regia:
 - i) esprimere il proprio vincolante parere sugli avvisi pubblici predisposti dal FLAG prima della loro emanazione, in relazione alla conformità agli obiettivi della SSL e del Piano di Azione e alle normative unionali, nazionali e regionali di settore;
 - ii) recepire l'esito dell'istruttoria effettuata dal FLAG e la graduatoria approvata dal FLAG stesso, concedere le risorse ai beneficiari ed assumere i relativi impegni di spesa sul bilancio regionale;
 - iii) effettuare i controlli in loco, preliminari alla liquidazione dei contributi;
 - iv) effettuare la revisione delle operazioni anche attraverso l'individuazione di un Revisore esterno, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - v) erogare i contributi ai beneficiari finali, sulla base dei complessivi controlli effettuati dal FLAG e dall'O.I. per quanto di competenza;

- vi) effettuare i controlli ex post sulle operazioni finanziate;
 - vii) disporre le eventuali revoche e recuperi di contributi concessi e/o erogati;
- c) per gli interventi a titolarità, le spese di gestione, animazione e le attività di cooperazione:
- i) esprimere il proprio vincolante parere prima dell'attivazione delle operazioni sulla base della documentazione predisposta dal FLAG, in relazione alla conformità agli obiettivi della SSL e del Piano di Azione e alle normative unionali, nazionali e regionali di settore;
 - ii) concedere il contributo spettante al FLAG anche in relazione a quanto previsto nelle Disposizioni regionali attuative specifiche;
 - iii) istruire le richieste di erogazione avanzate dal FLAG;
 - iv) effettuare i controlli di primo livello;
 - v) disporre le erogazioni al FLAG, adottando atti e procedure che salvaguardino la certezza del rientro delle somme anticipate nel caso di irregolarità, anche attraverso la presentazione di garanzie fideiussorie;
- d) assicurare il flusso delle informazioni necessarie ad alimentare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, di concerto con i responsabili del FLAG;
- e) predisporre la proposta di certificazione delle spese, da inviare all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA), quale Organismo Intermedio dell'Autorità di Certificazione nazionale (AdC), secondo la tempistica prevista dall'Autorità di Certificazione;
- f) mettere in atto le attività di controllo e monitoraggio sulle attività, prevedendo un sistema di controlli a campione in misura non inferiore al 5% dell'importo ammesso sulle graduatorie approvate dal FLAG, individuando i responsabili delle attività di verifica, come da art. 16 della presente Convenzione.

3. L'O.I., per consentire al FLAG lo svolgimento delle attività, si impegna inoltre a:

- a) fornire al FLAG la documentazione inerente le Disposizioni approvate dall'O.I. in forma aggiornata, nonché ogni documentazione utile approvata dall'O.I. stesso ovvero in sede di Tavolo Istituzionale e di Comitato di Sorveglianza;

- b) assicurare al FLAG il supporto necessario per la corretta operatività sul Sistema Italiano Pesca e Acquacoltura (SIPA), come da art. 15 della presente Convenzione;
- c) dare pubblicità sul sito internet regionale dei documenti pubblicati dal FLAG;
- d) proporre, per sopravvenute esigenze di adeguamento a mutate situazioni che rendono difficilmente realizzabile quanto programmato nella SSL e nel Piano di Azione, modifiche o integrazioni degli stessi, di concerto con il FLAG;
- e) nominare una figura di riferimento per le attività di cooperazione, come da art. 64 del Reg. (UE) n. 508/2014.

Art. 10

Compiti ed obblighi del FLAG

1. Essendo titolare della SSL, il FLAG conserva nei confronti dell'O.I. la responsabilità giuridica e finanziaria – per quanto di propria competenza - sulla corretta realizzazione degli interventi e sul rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in vigore, a prescindere dal destinatario del finanziamento pubblico.
2. Il FLAG, in particolare, è responsabile:
 - dell'attuazione del Piano di Azione, nei tempi previsti dal cronoprogramma approvato dall'O.I., garantendo la coerenza con la SSL nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale SSL;
 - della demarcazione con attività finanziate nell'ambito del FEAMP, ovvero con altri fondi nonché con il Piano di Azione Leader approvato dalla Regione nell'ambito della “Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo)” del Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020);
 - della progettazione e dell'attuazione di operazioni a titolarità, delle spese di gestione e animazione e delle attività di cooperazione, effettuando il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano di Azione, mantenendo un sistema di

contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;

- della predisposizione degli avvisi pubblici, anche attraverso un bando permanente, per la presentazione di progetti, relativi agli interventi previsti dal Piano di Azione, compresa la definizione dei criteri di selezione, delle condizioni, delle modalità e dei requisiti per l'accesso ai contributi da parte dei beneficiari finali, delle modalità e dei tempi di raccolta delle domande;
- dell'istruttoria, della valutazione e selezione dei singoli progetti, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità con le disposizioni di attuazione del PO FEAMP 2014/2020;
- dei danni arrecati a terzi e all'ambiente in attuazione del Piano di Azione e nella realizzazione fisica dello stesso;
- di ogni altro adempimento o impegno previsto da disposizioni unionali, nazionali e regionali vigenti o che venissero introdotti nel corso della validità della presente Convenzione.

3. Il FLAG svolge i seguenti compiti:

a) Per le operazioni a regia:

- predispone, emana e pubblica, dopo l'acquisizione del parere positivo da parte dell'O.I., gli avvisi pubblici relativi agli interventi previsti dal Piano di Azione e dispone le eventuali proroghe;
- riceve e valuta le domande di contributo, effettua i controlli di ammissibilità delle domande, in conformità alle Disposizioni procedurali dell'O.I.;
- seleziona le operazioni e fissa l'importo del sostegno, formulando motivazioni chiare per il rigetto delle domande di contributo, esegue gli adempimenti connessi al contraddittorio, approva la graduatoria, indicando anche l'elenco degli esclusi e la trasmette all'O.I. per i provvedimenti conseguenti;
- fornisce al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi attesi nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;

- riceve ed istruisce ed approva o nega le eventuali richieste di variante e/o proroga da parte dei beneficiari ammessi a contributo e comunica l'esito all'O.I., anche per le necessarie variazioni di carattere finanziario, e al beneficiario;
- riceve ed istruisce le domande di pagamento dei beneficiari, effettuando il controllo amministrativo di primo livello, secondo le Disposizioni procedurali dell'O.I. e comunica l'esito all'O.I.;
- implementa il sistema informativo SIPA conformemente ai tempi stabiliti dall'O.I., secondo quanto previsto al successivo art. 15;
- adotta un sistema di conservazione presso la propria sede legale, in conformità alle Disposizioni procedurali dell'O.I., dei documenti giustificativi in originale per le spese sostenute direttamente e copia conforme per spese sostenute da soggetti terzi, per la durata degli impegni prescritti;

b) Per le operazioni a titolarità, le spese di gestione e animazione e le attività di cooperazione:

- attua le operazioni approvate, secondo le Disposizioni procedurali dell'O.I., nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e della corrispondente normativa di attuazione nazionale e regionale in materia di contratti pubblici per approvvigionamenti di beni e servizi, nonché nel rispetto del D. Lgs. n. 165/2001, comprese le rispettive successive modificazioni e integrazioni;
- adotta un sistema di codifica separata, atto ad identificare chiaramente le operazioni finanziarie in entrata/uscita afferenti al Piano di Azione, e utilizza sistemi di pagamento tracciabili ai fini della quietanza delle spese sostenute, secondo quanto stabilito nella normativa unionale applicabile;
- presenta la rendicontazione delle spese da sottoporre a controllo di primo livello, secondo le Disposizioni procedurali dell'O.I. e le Disposizioni regionali attuative specifiche.

4. In particolare, il FLAG si impegna a:

- a) condurre un'adeguata azione di divulgazione (animazione e comunicazione) del Piano di Azione e delle opportunità connesse (promozione dello sviluppo), dando adeguata pubblicità agli avvisi pubblici conformemente all'art. 14 della presente Convenzione;
- b) attuare le azioni previste nel Piano di Azione rispettando il cronoprogramma approvato dall'O.I. e le scadenze legate alla certificazione delle spese;
- c) sottoporre all'O.I. eventuali varianti al Piano di Azione, in conformità a quanto previsto al successivo art. 13;
- d) trasmettere la documentazione relativa all'emanazione/attivazione degli interventi, secondo quanto previsto dall'art. 11;
- e) attenersi, per gli avvisi pubblici che comprendano interventi riconducibili alle Misure di cui ai Capi I, II e IV (esclusi artt. 66 e 67), alle disposizioni riportate nei documenti attuativi delle Misure di riferimento ed alle indicazioni formulate dall'O.I. anche in relazione ai bandi già emanati dall'O.I. stesso;
- f) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
- g) mantenere le condizioni di ammissibilità del partenariato per l'intera durata dell'attuazione della SSL, come le percentuali di rappresentanza di tutti i gruppi di interesse nell'organo decisionale, la sostenibilità amministrativa e la struttura organizzativa del FLAG;
- h) comunicare tempestivamente all'O.I. eventuali modifiche nella composizione del FLAG (ingressi/uscite dei partner), per consentire i necessari controlli sul mantenimento dei requisiti di ammissibilità del FLAG;
- i) comunicare tempestivamente per iscritto all'O.I. ogni eventuale significativa sospensione delle attività, nonché l'esistenza di eventuali procedimenti giudiziari, arbitrali o amministrativi, inerenti a fatti o attività in qualsiasi modo correlati alla realizzazione delle azioni;

- j) garantire procedure di evidenza pubblica e trasparente, rispettose delle vigenti disposizioni unionali e nazionali in materia di appalti, anche in caso di eventuali affidamenti ai partner del FLAG;
- k) attenersi, per quanto concerne le spese di animazione e di gestione del FLAG, alle tipologie di spesa ammissibili così come stabilite dalla normativa applicabile, nonché al rispetto del limite massimo del 25% della spesa pubblica complessiva ammessa nell'ambito della SSL, garantendo la demarcazione con le analoghe spese sostenute in qualità di GAL in attuazione delle strategie elaborate nell'ambito dello sviluppo locale LEADER;
- l) garantire trasparenza, imparzialità, pari opportunità nelle procedure di selezione di tutti i collaboratori;
- m) garantire che tutte le azioni messe in opera siano realizzate all'interno del territorio del FLAG o lo interessino in maniera diretta;
- n) mettere in atto le attività di controllo e monitoraggio di competenza, per verificare l'attuazione della SSL e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale SSL, individuando i responsabili delle attività, secondo quanto previsto dall'art. 16 della presente Convenzione;
- o) assicurare all'incaricato dei controlli in loco sui beneficiari la piena collaborazione, al fine del corretto e tempestivo svolgimento della verifica, nonché garantire identica disponibilità nei confronti degli altri Organi di controllo;
- p) nominare una figura di riferimento per l'inserimento dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni del FLAG nei sistemi informativi, come previsto dall'art. 15 della presente Convenzione (utente inseritore);
- q) nominare una figura di riferimento per le attività di cooperazione, responsabile di misura ove prevista, come stabilito dall'art. 64 del Reg. (UE) n. 508/2014;
- r) dotarsi di un regolamento interno al fine di garantire la massima trasparenza delle procedure attuate, comprese le disposizioni adottate in tema di conflitto d'interesse;

- s) elaborare il proprio Funzionigramma;
 - t) assicurare tutti gli adempimenti collegati alla chiusura del PO FEAMP in relazione alla Priorità 4 e per quanto di propria competenza, così come definiti dalla Commissione Europea, dall'AdG o dalle altre Autorità di Programma e dall'O.I.;
 - u) mettere a disposizione, su richiesta dell'O.I., dell'AdG ovvero delle altre Autorità del Programma o di altri soggetti e/o Organismi preposti ai controlli, tutta la documentazione inerente le operazioni cofinanziate.
5. Il FLAG si impegna a completare l'attuazione della SSL e concludere tutti gli adempimenti di cui alla presente Convenzione, entro il termine fissato dalla SSL quale definito dal cronoprogramma.

Art. 11

Attuazione degli interventi

1. Per l'attivazione di interventi a regia o operazioni a titolarità, spese di gestione e animazione e attività di cooperazione, il Capofila deve presentare all'O.I., almeno 45 giorni prima della relativa attivazione:
- a) una scheda descrittiva dell'intervento da cui risulti, in riferimento al Piano di Azione approvato, l'obiettivo generale perseguito, l'obiettivo specifico/misura e l'azione a cui l'intervento è riferito, il piano finanziario, con evidenziata la quota di eventuale cofinanziamento e il criterio di demarcazione dell'intervento;
 - b) un estratto del verbale dell'Organo decisionale da cui risulti l'approvazione degli interventi, l'applicazione delle disposizioni adottate per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni di conflitto d'interesse, nonché copia dei provvedimenti adottati nel caso fosse emersa tale circostanza;
 - c) la documentazione, approvata dall'Organo decisionale, in relazione alla modalità gestionale prescelta, come di seguito specificato:
 - c.1) Operazioni a titolarità, spese di gestione e animazione e attività di cooperazione:

Il Capofila deve presentare una relazione che riporti: descrizione dettagliata dell'intervento, area interessata, modalità di acquisizione di beni e servizi o di consulenze, cronoprogramma delle attività (i termini e le scadenze e l'articolazione temporale finanziaria), indicazione delle principali voci di spesa (consulenze, attrezzature, materiale informativo, convegni, eventi, ecc.) risultati attesi (compresi di indicatori), procedure di monitoraggio e controllo.

c.2) Operazioni a regia

Il Capofila deve presentare uno schema di avviso pubblico, articolato per obiettivo e azione di riferimento del Piano di Azione e secondo le Disposizioni procedurali dell'O.I. capitolo "Predisposizione e attivazione dei bandi".

2. Con le Disposizioni regionali attuative specifiche saranno individuate ulteriori modalità di comunicazione all'O.I. e di relativa approvazione, anche in deroga a quanto previsto al punto 1, per specifiche categorie che afferiscono alla tipologia delle spese di gestione ed animazione con caratterizzazione legata al funzionamento ordinario del Capofila.
3. Un Nucleo di valutazione regionale, appositamente costituito con atto del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca, esaminerà la documentazione presentata ai fini dell'espressione da parte dell'O.I. del parere in merito alla conformità alle norme comunitarie, nazionali, agli atti programmatori regionali e di pianificazione territoriale, ed al Piano di Azione approvato, nonché per la definizione di eventuali prescrizioni. Nell'ipotesi di parere negativo, il FLAG è tenuto a non dare corso all'intervento ovvero a riproporlo adeguandone i contenuti in relazione alle osservazioni formulate dall'O.I..

Art. 12

Performance finanziaria

1. Riserva di efficacia: al fine di assicurare il pieno utilizzo della riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'art. 20 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'O.I. ed il FLAG, per quanto di propria

competenza, sono tenuti a contribuire al raggiungimento dei *target* fisici e finanziari previsti, per la Priorità IV, dal Programma Operativo, alla data del 31 dicembre 2018.

2. Disimpegno: al fine di non incorrere nel disimpegno automatico dei fondi ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'O.I. ed il FLAG, per quanto di propria competenza, sono tenuti a contribuire al raggiungimento delle soglie finanziarie annuali previste in sede di Tavolo Istituzionale nonché dei *target* fisici e finanziari previsti per la Priorità IV, dal Programma Operativo.
3. Soglia minima di realizzazione: il FLAG si impegna a rendicontare entro la fine della Programmazione FEAMP 2014-2020, una soglia minima di realizzazione della spesa pari al 70% del totale contributo pubblico attribuito alla SSL.
4. Il FLAG si impegna a rispettare il cronoprogramma approvato, al fine di sostenere il raggiungimento degli obiettivi di spesa di cui al presente articolo.
5. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore alla soglia minima di realizzazione, sarà applicata una decurtazione del contributo previsto per le spese di gestione e animazione di entità pari allo scostamento.
6. Il FLAG prende atto che la dotazione finanziaria ad esso assegnata potrà subire variazioni a seguito delle modifiche del Piano Finanziario regionale, decise in sede di Tavolo Istituzionale, in relazione al raggiungimento dei *target* intermedi e finali, così come previsto all'art. 2 dell'Accordo Multiregionale.

Art. 13

Modifiche alla SSL, al Piano di Azione e al piano finanziario, varianti e proroghe

1. Oltre alla revisione intermedia obbligatoria, il FLAG può proporre nell'intero periodo della Programmazione FEAMP una o più modifiche e/o variazioni alla SSL, al Piano di Azione e al piano finanziario.

2. Le modifiche e/o variazioni alla SSL devono essere approvate dall'Organo decisionale del FLAG e sottoposte all'O.I. che le approva o meno, valutando la coerenza con gli obiettivi della SSL e il mantenimento dei requisiti di ammissibilità.
3. La richiesta del FLAG deve essere corredata da apposita relazione dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche alla SSL approvata ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.
4. Le modifiche e/o variazioni alla SSL **non possono** in nessun caso comportare:
 - a) un aumento della dotazione attribuita all'attuazione della SSL, salvo il caso di redistribuzione e riassegnazione delle risorse finanziarie nell'ambito della priorità 4 del PO FEAMP;
 - b) la perdita dei requisiti verificati per l'ammissibilità della SSL;
 - c) la riduzione del punteggio ottenuto in sede di selezione, a seguito della perdita di valorizzazione dei criteri del gruppo "Qualità e coerenza della Strategia" n. 3, n. 7 e n. 8;
 - d) alterare le condizioni che hanno determinato la selezione, con particolare riguardo al partenariato, all'estensione territoriale e alla composizione dell'organo decisionale del FLAG.
5. Con le stesse modalità previste per le modifiche e/o variazioni alla SSL devono essere presentate le variazioni al Piano di Azione e al piano finanziario che non comportino modifiche alla Strategia e che non rientrino nelle ipotesi previste ai successivi punti 6 e 7.
6. Senza richiesta di variante, ferma restando la comunicazione all'O.I. per una preliminare valutazione di compatibilità con la normativa in materia di bilancio e contabilità regionale, possono essere direttamente realizzate dal FLAG modifiche alla ripartizione o alla finalizzazione delle spese di gestione e animazione, a condizione che non venga modificata la dotazione finanziaria complessiva assegnata; le suddette modifiche non dovranno comportare un aumento o una diminuzione di ogni singola voce di spesa superiore alla soglia del 10%.
7. La stessa procedura può essere applicata per modifiche alla ripartizione finanziaria tra le azioni previste dalla SSL e dal Piano di Azione, sempre fino ad un massimo del 10%, in più o in meno,

ovvero a seguito di ridestinazione di risorse derivanti da economie verificatesi tra interventi già attivati, senza modificare la dotazione totale assegnata.

8. La richiesta di proroga dell'attuazione della SSL da parte del FLAG deve essere debitamente giustificata e preventivamente autorizzata dall'O.I., compatibilmente con i limiti temporali previsti dal PO FEAMP.

Art. 14

Pubblicità, trasparenza e comunicazioni

1. L'O.I. si impegna a portare tempestivamente a conoscenza del FLAG eventuali disposizioni impartite dall'AdG.
2. Il FLAG si impegna a trasmettere tutte le comunicazioni ufficiali obbligatoriamente tramite posta elettronica certificata.
3. Il FLAG si impegna a fornire all'AdG ogni utile informazione e documentazione richiesta ai fini del monitoraggio della SSL, mediante l'indirizzo di posta elettronica clld.feamp@politicheagricole.it.
4. Il FLAG è tenuto a conformarsi alla vigente normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni; a tal fine deve:
 - a) realizzare incontri sul territorio mirati a far conoscere le iniziative promosse e le forme di pubblicità previste;
 - b) dotarsi di una bacheca informativa presso la/e propria/e sede/i;
 - c) prevedere nel proprio sito web uno spazio dedicato all'attuazione della SSL;
 - d) realizzare attività di sportello sul territorio.

Art. 15

Sistemi informativi

1. Il FLAG si impegna ad un puntuale utilizzo delle funzionalità del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGECO) per l'implementazione di SIPA, nel rispetto delle specifiche disposizioni sulla procedura informatica.

2. Il FLAG si impegna in particolare ad inserire all'interno dei sistemi informativi i dati relativi alle attività dello stesso, come dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali, di cui assicura la veridicità e la loro rispondenza a quanto richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale; inoltre si impegna ad individuare una figura all'interno del suo organigramma che avrà il ruolo di inseritore dei dati.
3. L'O.I. si impegna a coordinare, sovrintendere, completare e validare le operazioni svolte dal FLAG sui sistemi informativi; inoltre si impegna all'elaborazione delle dichiarazioni di spesa, trasmettendole ad AGREA.

Art. 16

Attività di monitoraggio, controllo e valutazione

1. L'O.I. ed il FLAG si impegnano a nominare una figura di riferimento al loro interno responsabili delle attività di monitoraggio e di controllo.
2. Il FLAG dovrà fornire trimestralmente all'O.I. la documentazione necessaria per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale relativo allo stato di avanzamento della SSL.
3. Monitoraggio: in fase di attuazione della SSL, il FLAG si impegna ad effettuare le attività di monitoraggio, rivisitazione e valutazione della stessa con le modalità descritte nella SSL selezionata. L'O.I. si impegna a monitorare lo stato di avanzamento e la realizzazione delle azioni del FLAG organizzando incontri e proponendo eventuali correttivi strategici, anche attraverso le necessarie modifiche al Piano di Azione ed al cronoprogramma che saranno oggetto di approvazione da parte del FLAG, secondo le modalità di cui all'art. 13.
4. Controllo: l'O.I. si impegna a definire e formalizzare un proprio sistema di gestione e controllo (SIGECO), in conformità con i principi di cui all'art. 72 del Regolamento (UE) n.1303/2013, in coerenza con quanto previsto dal PO FEAMP 2014/2020 e con il sistema di gestione e controllo e le procedure definite dall'AdG, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato III del Reg. (UE) n. 1011/2014. Il FLAG dovrà fornire a tal fine le informazioni integrative specifiche per la redazione del documento di descrizione del SIGECO. Per quanto riguarda l'ammissibilità delle domande di contributo, i controlli di primo livello e i controlli ex post sulle operazioni, le verifiche saranno

effettuate dal FLAG e dall'O.I., per le competenze, definite agli artt. 9 e 10, secondo le modalità descritte nelle Disposizioni procedurali dell'O.I..

5. Valutazione: il FLAG si impegna, come riportato dall'art. 34, paragrafo 3, lett. g) del Reg. (UE) n. 1303/2013, a verificare l'attuazione della SSL e delle operazioni finanziate. Inoltre, si impegna a condurre attività di sorveglianza e valutazione specifiche legate alla SSL.
6. L'O.I. e il FLAG si impegnano a risolvere, congiuntamente con l'AdG se necessario, le criticità risultanti dai controlli amministrativi e dai controlli informatici svolti nell'ambito del sistema informativo.

Art. 17

Messa a disposizione degli atti

1. Allo scopo di corrispondere ad eventuali richieste formulate da parte delle Istituzioni dell'Unione Europea o della Repubblica italiana, anche in occasione di verifiche e audit, il FLAG si impegna a rendere disponibili all'O.I., anche per via telematica, tutte le informazioni inerenti lo stato delle procedure nei tempi stabiliti dall'O.I. stesso.

Articolo 18

Principio di leale collaborazione

1. Le parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle attività di cui alla presente Convenzione, si impegnano ad una sua attuazione fondata su uno spirito di leale collaborazione.

Articolo 19

Rinuncia all'attuazione della SSL

1. In caso di rinuncia da parte del FLAG all'attuazione della SSL, deve esserne data tempestiva comunicazione all'O.I. L'anticipazione eventualmente goduta per le operazioni a titolarità, le spese di gestione e animazione e le attività di cooperazione, comprensiva degli interessi eventualmente maturati, e non coperta da dichiarazione di spesa ritenuta ammissibile dalla Commissione europea dovrà essere totalmente restituita.

2. L'O.I. si riserva di intraprendere ogni azione a tutela dei propri interessi per il recupero delle somme dovute compresa l'escussione delle fideiussioni presentate a proprio favore dal FLAG.

Articolo 20

Revoca per inadempimento

1. La violazione della normativa comunitaria e discendente di riferimento comporta il mancato riconoscimento, totale o parziale, della spesa inerente le operazioni oggetto di violazione, con conseguente revoca della previa assegnazione.
2. In caso di inadempienze o di violazioni da parte del FLAG che pregiudichino l'utile svolgimento delle azioni o il raggiungimento degli obiettivi definiti nella SSL, ove il pregiudizio non venga sanato nel termine perentorio stabilito dall'O.I. nell'apposita diffida scritta ad adempiere, lo stesso potrà procedere alla revoca, anche parziale, delle somme riconosciute al FLAG per le operazioni a titolarità, gestione e animazione, cooperazione e al conseguente recupero se già erogate.
3. L'O.I. si riserva di intraprendere ogni azione a tutela dei propri interessi per il recupero delle somme dovute compresa l'escussione delle fideiussioni presentate a proprio favore dal FLAG.
4. Qualora, a seguito delle verifiche di conformità svolte dalle competenti Istituzioni comunitarie, nazionali o regionali, siano rilevate irregolarità o frodi per comportamenti imputabili al FLAG per attività svolte in esecuzione della presente Convenzione e tali da determinare, a qualsiasi titolo, mancate dichiarazioni di spesa e/o correzioni finanziarie, anche mediante riduzione dei rimborsi delle spese rendicontate, a carico della Regione, a quest'ultima spetta il diritto di rivalsa nei confronti del FLAG, fino a concorrenza dell'intero importo richiesto, fatte salve eventuali ulteriori azioni per la tutela dei propri interessi e di quelli dei fondi comunitari.

Art. 21

Risoluzione della convenzione

1. La presente Convenzione si intende risolta di diritto in caso di gravi inadempienze o di violazioni degli obblighi da parte del FLAG, tali da pregiudicare lo svolgimento delle attività dedotte nella presente convenzione.

Articolo 22

Trattamento dei dati

1. Le parti si conformano a quanto previsto dalla normativa unionale in materia di informazione e pubblicità dei dati dei beneficiari.
2. Le parti altresì si conformano, agli effetti della presente convenzione, alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del citato D. Lgs. 196/2003.
3. Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza ivi prescritte.

Articolo 23

Foro competente

1. Per ogni controversia inerente e conseguente alla presente Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Articolo 24

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non contemplato nella presente convenzione si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, per quanto compatibile, dalla vigente legislazione unionale, nazionale e regionale, oltre ai documenti attuativi del PO FEAMP 2014-2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, li _____

Per il FLAG

Per l'Organismo Intermedio

Il rappresentante legale

Il Referente dell'AdG

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/1103

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1070 del 17/07/2017

Seduta Num. 28

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi